

Proponente: 31.B
Proposta: 2026/267

del 17/04/2026



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 804

del 07/05/2026

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Dirigente: MEDICINA Dott.ssa Isabella

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL' ACCERTAMENTO DELLA SOMMA RICHIESTA AD UN' ASSICURAZIONE A TITOLO DI RISARCIMENTO DELLE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTIONI CORRISPOSTE E VERSATE PER UN DIPENDENTE DURANTE L'ASSENZA DAL SERVIZIO AVVENUTA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE/INFORTUNIO IN ITINERE CAUSATO DA TERZI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26.03.2026 è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestualmente aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati;

considerato che

in data 29/07/2025 il/la dipendente, meglio generalizzata nell'allegato alla presente determinazione ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, ha subito durante l'attività lavorativa un incidente stradale causato da terzi, a seguito del quale ha effettuato assenze per infortunio debitamente retribuite dalla Scrivente Amministrazione Comunale;

Osservata

la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Unite 12 novembre 1988 n. 6132 che prevede che: *"...il responsabile di lesioni personali a danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative"*;

considerato che

in riferimento al sinistro che ha visto coinvolto il/la dipendente di cui sopra ed in applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione sopracitata, si è provveduto a quantificare la somma sostenuta per il periodo di assenza dal servizio per infortunio del suddetto dipendente, per un ammontare complessivo di € 799,62 (al netto di quanto già rimborsato all' Amministrazione scrivente dall' INAIL);

Visti

gli artt. 2043 del codice civile " Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" e 2947 C.C. al comma 2, "Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni ";

osservato

l' art. 36 comma 17 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio economico 2022-2024 che dispone che, nel caso in cui l' infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, l' Ente può intraprendere eventuali azioni dirette nei confronti del terzo per il recupero del danno dal cosiddetto "mancato guadagno";

viste

le disposizioni introdotte dalla Legge 254/2006 relativamente alla procedura di "risarcimento diretto";

considerate

le disposizioni previste dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.) in materia di digitalizzazione, tra le quali il Decreto prevede che dal 1° marzo 2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni debbano integrare la piattaforma PagoPA nei sistemi d'incasso per la riscossione delle proprie entrate;

preso atto che

nella documentazione relativa all' incidente stradale del 29/07/2025 acquisita agli Atti, in particolare nella dichiarazione del/la dipendente e nel verbale dell' autorità di pubblica sicurezza intervenuta, sono indicate le responsabilità a carico di terzi del suddetto sinistro stradale e la compagnia Assicuratrice interessata (Adriatic assicurazioni);

considerato che

nell' attuale struttura organizzativa del Comune, l' U.O.C. Contabilità del Personale (centro di responsabilità 31 - Servizio Risorse Umane e Organizzazione) gestisce il seguente capitolo di Entrata del PEG per l' esercizio finanziario 2026:

- cap. 8315/1 RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Visti:

- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo Unico delle disposizioni per l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l' art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l' art.14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Medicina Isabella dal Sindaco Marco Massari in data 28/03/2025 (P.G. n. 85987/2025) della Responsabilità di direzione del Servizio "Risorse Umane e Organizzazione", a decorrere dal 01/04/2025 sino al termine del contratto individuale di lavoro (31/03/2028);

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell' azione amministrativa come prescritto dall' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di autorizzare il Servizio Finanziario ad accertare l' entrata di **€ 799,62** a titolo di risarcimento delle retribuzioni e contribuzioni corrisposte e versate al

dipendente di cui in premessa durante il periodo di assenza per sinistro stradale causato da terzi, al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014 3.05.01.99.999 del Bilancio Pluriennale 2026-2028- annualità 2026 al capitolo 8315/1 del P.E.G. 2026 denominato *“Risarcimento danni da Istituti assicurativi per assenza dal lavoro di un dipendente a seguito infortunio”*, codice prodotto-progetto P.E.G. 2026_PD_3102, centro di costo 0115, codice Coge CJ;

- di provvedere a richiedere, mediante trasmissione di Avviso PAGOPA, alla compagnia assicuratrice Adriatic assicurazioni, Corso Italia 31, 34122 Trieste P.IVA 01332090321 (ns. cod. 88254), in qualità di garante del responsabile del sinistro sopraindicato, la somma di euro **799,62** a titolo di risarcimento delle retribuzioni e contribuzioni corrisposte e versate alla dipendente durante l' assenza dal servizio, come in premessa riportato;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d' interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Isabella Medicina)